

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2003, N. 30

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI”

Occorre premettere che la riforma del Titolo V della Costituzione ha tracciato il seguente quadro di competenze in materia tributaria:

- la materia “sistema tributario e contabile dello Stato” è riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
- “il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” è materia rientrante nella potestà concorrente (art. 117 c. 3), e quindi lo Stato relativamente ad essa deve dettare i principi fondamentali, mentre nell’ambito di questi alle Regioni spetta la normativa di dettaglio;
- l’art. 119 c. 2 riconosce a Comuni, province, Città Metropolitane e Regioni la possibilità di stabilire ed applicare tributi propri, purché in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (che solo lo Stato può apprestare).

Alla luce del federalismo fiscale così delineato, la presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in materia tributaria in **attuazione dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212**, contenente il cosiddetto “Statuto dei diritti del contribuente”.

Relativamente al **procedimento tributario regionale**, essa:

- opera un trasferimento completo delle competenze in capo al dirigente regionale competente in materia tributaria; a quest’ultimo (o ad un suo delegato) infatti spetta l’adozione di ogni atto relativo all’accertamento, alla liquidazione, all’applicazione sanzionatoria, ma anche alla restituzione dei tributi, al diniego di agevolazioni.
- prevede l’ipotesi dell’autotutela, fornendo una elencazione dei casi di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione;
- contempla il caso dell’interpello, in virtù del quale il cittadino può richiedere all’amministrazione regionale chiarimenti e delucidazioni in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali;
- prevede, rispettivamente agli articoli 5 e 6, il pagamento rateizzato delle somme dovute a titolo di tributo e la compensazione;

L’altra importante novità della presente legge inerisce la riscossione coattiva dei tributi: mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al Titolo I; Capo II, e al Titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

I Titoli III e IV contengono disposizioni specifiche riguardanti determinate tasse e tributi, quali:

- le tasse sulla concessione regionale, di abilitazione all'esercizio professionale, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: per cui sono previste disposizioni modificative o integrative di norme precedenti;
- la tassa automobilistica regionale: per cui rilevano le disposizioni a favore dei disabili;
- l'IRAP: per cui rileva la riduzione per le organizzazioni non governative (ONG).

Occorre al riguardo considerare che con le sentenze n. 296 e n. 297 del 2003 la Corte costituzionale ha disposto che la disciplina della tassa automobilistica regionale e dell'IRAP, trattandosi di tributi istituiti dallo Stato e non propri delle Regioni ai sensi dell'art. 119 c. 2 Cost., rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 c. 2, lett. e) e che le Regioni quindi non possono disporvi esenzioni.